

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1967 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in diecimila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1967 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica, è fissato in sessantamila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna Arma e servizio il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1967

Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 63. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 maggio 1967.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1965, con il quale l'avv. Luigi Sansone è stato nominato presidente dello Istituto predetto;

Considerato che a seguito dell'avvenuto decesso del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si rende necessario rinnovare il conferimento dell'incarico medesimo;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Mario Andreis è nominato presidente dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1967

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1967

Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 39

(6103)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1967.

Sostituzione di un membro supplente del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del Comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Vista la nota n. 0530/13595 del 25 gennaio 1966, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana, propone la nomina dell'avv. Germano Secreti a membro supplente del Comitato centrale predetto, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'avv. Amedeo Zanchi che ha rassegnato il 24 gennaio c. a. le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni dell'avv. Amedeo Zanchi e di procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avv. Germano Secreti è nominato membro supplente del Comitato centrale per la predisposizione del